



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Bologna, 22/04/2022

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRA

L'Istituto Scolastico IIS BELLUZZI FIORAVANTI, CON SEDE in Via GD Cassini, 3 Città Bologna rappresentato legalmente dal prof. Vincenzo Manganaro, nato a Napoli, il 05/09/1961 c.f. MNGVCN61P05F839J, Dirigente Scolastico pro-tempore, e domiciliata in Via GD Cassini, 3 a Bologna per la sua carica presso l'Istituto Istituto Belluzzi Fioravanti Bologna codice fiscale 91337340375

E

l'esperto Dr. Paolo Palmieri, nato a Pavia, il 07/03/1945, residente a Castello di Serravalle, in Via Caduti della libertà, 53 c.a.p. 40050, C.F. PLMPLA45C07G388X di seguito indicato come "Esperto"

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un esperto per l'attuazione del progetto "un'attività di primo soccorso" per formare e aggiornare il personale dell'Istituto;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, visto il CV acquisto dalla scuola, l'esperto possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico;
- che l'art.40 della legge 27 dicembre 97 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- l'art. 53 D.L.G.S. N° 165 del 30-03-2001;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

si conviene e si stipula quanto segue:

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del cc, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'esperto svolgerà un corso di primo soccorso a favore di alcuni dipendenti dell'Istituto Belluzzi Fioravanti nelle date:

Giovedì 4 Maggio 2023 dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

Venerdì 5 Maggio 2023 dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L'esperto, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'esperto si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento di un massimo di n. 12 ore. con decorrenza dal 4 Maggio 2023 e termine il 5 Maggio 2023.

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005913 - 22/04/2023 - VI.2 - U

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso forfettario dovuto per n° 12 ore oltre alle ore della preparazione del corso e di eventuali rilasci di attestati di partecipazione per l'espletamento della prestazione occasionale viene determinato in **€ 720,00 (euro settecentoventi/00), lordo dipendente.**

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione al termine delle attività previo ricevimento della notula da parte dell'esperto e a seguito di positiva relazione da parte del referente del progetto.

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul c/c bancario indicato dall'esperto nella scheda regolarmente compilata.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 - RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 - PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR Regolamento Ue 2016/679.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Bologna

Letto, confermato, sottoscritto Bologna 22/04/2023

Il Collaboratore esperto
Dr. Paolo Palmieri

L'istituto Scolastico Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 12 - (Foro competente)

Il Collaboratore

Il Dirigente scolastico
Vincenzo Manganaro